



COMUNE FIUMICELLO VILLA VICENTINA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Cod. Fisc. e P.IVA 02916640309

Via Gramsci, 8 – CAP. 33059 FIUMICELLO VILLA VICENTINA - Tel. 0431/972711 - Fax 0431/969261

Prot. 3601

Fiumicello Villa Vicentina, 12.03.2021

ORDINANZA n. 11/2021

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE AD USO SPORTIVO PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' LOCALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi provvedimenti governativi, durante il corso dell'anno 2020 e 2021, sono state prorogate, integrate, rafforzate, modificate le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- lo stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2021 con il Decreto Legge n. 2 del 14/01/2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2021/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2." che dispone che dal giorno 6 marzo 2021 al giorno 21 marzo 2021, nei territori delle ex Province di Gorizia e Udine si applicano le disposizioni relative al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021 (cosiddetta "zona arancione");

VISTA, altresì, l'ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021 che ricolloca il Friuli Venezia Giulia in fascia arancione a partire dall'8 marzo 2021;

VISTO il Decreto Legge n. 15 del 23/02/2021 recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

CONSIDERATI i numeri importanti di positività presenti sul territorio comunale che sono in costante aumento;

RITENUTO, pertanto, necessario ed indispensabile adottare misure urgenti a tutela della salute pubblica ulteriori rispetto alle decisioni prese a livello regionale, prevedendo la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali e delle aree verdi pubbliche ad uso sportivo, onde evitare fenomeni di assembramento, in particolare al chiuso, determinando un aumento del rischio di contagio;

Visto l'art. 50 c. 5 del D.lgs 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

- la chiusura degli impianti sportivi comunali
- la chiusura delle aree verdi pubbliche ad uso sportivo (campo da basket e campetto di calcio adiacenti alla palestra di via Carnera, campo da basket adiacente al Municipio di Villa Vicentina, campetto adiacente alla Palestra di villa Vicentina).

E' concesso l'accesso agli impianti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie da parte dei concessionari delle strutture.

AVVERTE

Che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza che precedono, seguirà la denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650.c.p.

AVVERTE, INOLTRE,

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.


La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa a tutte le Associazioni sportive utilizzatrici degli impianti sportivi comunali, al Prefetto di Udine, alla Questura di Udine, all'Arma dei Carabinieri – Stazione CC di Villa Vicentina e al Corpo di Polizia Locale.

Il presente provvedimento **ha efficacia dal giorno sabato 13/03/2021 al giorno domenica 28/03/2021** compreso, salve modifiche normative intervenute ed eventuali proroghe.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



La Sindaca
Laura Sgubin